

Messaggio 2659

Sull'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata dall'on. Luigi Pedrazzini e confirmatari concernente la modificadella legge sull'esercizio di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (rappresenta regionale in Gran Consiglio) del 10 maggio 1982

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Questo Consiglio, preso atto del contenuto dell' iniziativa dell' on. Pedrazzini e confirmatari, a norma e nei termini previsti dall' art. 44 cpv. 2 e 3 del reg. del Gran Consiglio, presenta il seguente rapporto:

Premessa

L' esercizio dei diritti politici e il suo disciplinamento rappresentano senz' altro uno degli aspetti più affascinanti e appassionanti della vita politica di un Paese. Il Canton Ticino non sfugge di certo a questa constatazione: prova ne è che puntualmente si propongono da più parti stimoli per correggere, rimediare, migliorare le normative che reggono la materia, perseguendo gli obiettivi di: sollecitare la partecipazione del cittadino, assicurare la segretezza del voto, perseguire la più ampia democraticità del sistema adottato, promuovere la rapidità delle procedure di voto e di scrutinio. L' esperienza ci insegna che si tratta di un processo continuo e inarrestabile, per il quale anche l' atto parlamentare di cui si occupa il presente rapporto non è che una tappa, ancorché significativa. Del resto, è auspicabile anzi inevitabile che un complesso di norme giuridiche sia sottoposto a costante verifica per esaminare la corrispondenza con la realtà, essendo impensabile, in un paese a vocazione democratica, che possa valere una volta per tutte un determinato sistema per l' esercizio del diritto di voto, non importa se attivo o passivo, senza considerare i continui mutamenti che avvengono nella società cui quel sistema si riferisce e si applica. Di questo fatto tiene conto proprio l' iniziativa parlamentare del 10 maggio 1982 presentata dall' on. Pedrazzini e confirmatari. Per affrontare con conoscenza di causa l' argomento trattato dal testo dell' iniziativa, questo Consiglio ritiene di dover dapprima brevemente richiamare i passi che hanno determinato l' attuale regolamentazione della materia; si esporranno poi le caratteristiche della soluzione contenuta nella proposta Pedrazzini e il punto di vista del Consiglio di Stato. Infine si perverrà alle conclusioni e alle proposte.

1. La normativa vigente

La questione della rappresentanza regionale non è un problema di oggi. Si può con certezza affermare ch' essa ha costantemente accompagnato le vicende politiche ed elettorali del secolo scorso. Ad ogni buon conto, senza voler richiamare le numerose riforme elettorali intervenute a partire dalla Costituzione cantonale del 1830, non si può tralasciare il riferimento a due modifiche costituzionali votate dal popolo ticinese: la prima, sul sistema di elezione del Gran Consiglio, del 14 novembre 1920; la seconda sul sistema di garanzia delle rappresentanze regionali del 19 novembre 1922: esse hanno dato origine alle vigenti disposizioni in materia. Con la prima modifica si introduceva nel Cantone il sistema di votazione a circondario unico con voto proporzionale per il Gran Consiglio, sancendo il definitivo passaggio dal sistema maggioritario al sistema proporzionale puro. Questo principio è oggi ancorato all' art. 26 della Costituzione cantonale. Grazie a questo sistema si assicurava finalmente una presenza dei gruppi politici conforme alla loro forza nel popolo, garantendo nel contempo la partecipazione

dei gruppi politici minori in Gran Consiglio.

Il costituente non poteva nel contempo ignorare la necessità di soddisfare un altro equilibrio, questa volta non legato al fattore politico ma a quello regionale, cui il popolo ticinese si è da sempre dimostrato particolarmente sensibile. Fu adottato il principio di prevedere dieci circondari elettorali, applicabili però all' interno delle singole liste proposte. Furono ripresi, limitatamente alla ripartizione all' interno delle liste, i 10 circondari in base ai quali il Gran Consiglio era stato eletto nel 1917: I distretto di Mendrisio; II circoli di Lugano, Ceresio, Carona e Pregassona; III circoli di Tesserete, Sonvico, Vezia e Taverne; IV circoli di Agno, Magliasina, Sessa e Breno; V distretto di Vallemaggia; VI distretto di Locarno; VII distretto di Bellinzona; VIII distretto di Riviera; IX distretto di Blenio; X distretto di Leventina. Il principio è oggi contenuto nell' art. 26 cpv. 2 della Costituzione cantonale. La legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni riprende al suo art. 122 i dieci circondari fissati dalla Costituzione, regola all' art. 125 la ripartizione dei seggi all' interno dei gruppi, stabilendo il sistema proporzionale, ritenuto che non partecipano alla ripartizione i circondari che non hanno raggiunto il quoziente elettorale. Il meccanismo di garanzia della rappresentanza regionale non è imperativo. È una facoltà. I partiti possono quindi, nella presentazione delle liste per l' elezione del Gran Consiglio, farne uso integralmente suddividendo i loro candidati nei dieci circondari previsti dalla Costituzione, o farne uso parzialmente raggruppando i candidati in due o più circondari, o rinunciarvi. I partiti sono evidentemente quelli che hanno un particolare interesse all' uso della facoltà concessa dalla Costituzione. Il partito liberale-radical ne fa uso da tempo. Nel 1979 ha suddiviso i propri candidati in nove dei dieci circondari previsti dalla Costituzione. Ha infatti raggruppato i candidati dei circondari V e VI (distretti di Vallemaggia e di Locarno). Il partito popolare democratico ne fa pure uso da tempo. Nel 1979 ha suddiviso i propri candidati nei dieci circondari previsti dalla Costituzione. Il partito socialista ne fa uso a partire dalle elezioni del 1967.

Nel 1979 ha suddiviso i propri candidati in cinque circondari (I. distretto di Mendrisio; II., III., IV., distretto di Lugano; V., VI., distretti di Vallemaggia e di Locarno; VII. distretto di Bellinzona; VIII., IX., X. distretti di Riviera, di Blenio e di Leventina).

Anche l' Unione democratica di centro ne fa uso dal 1971.

Nel 1979 ha suddiviso i propri candidati in tre circondari (I., II., III., IV. distretti di Mendrisio e di Lugano; V., VI. distretti di Valle Maggia e di Locarno; VII, VIII, IX, X distretti di Bellinzona, di Riviera, di Blenio e di Leventina). Per contro il Partito socialista autonomo ed il Partito del lavoro si sono astenuti dal suddividere la lista in circoscrizioni.

L' evoluzione demografica, in particolare il fenomeno dell' urbanesimo, ha negli ultimi anni accentuato lo spostamento di popolazione dalle valli verso i centri. Di conseguenza anche il numero di elettori sta conoscendo forzatamente analoga sorte. Occorre riconoscere che il meccanismo dei circondari ha permesso di arginare, anche se solo parzialmente, la lenta erosione della rappresentanza delle regioni periferiche in Gran Consiglio a favore di quelle urbane. Non può essere infatti sottaciuto il fatto che grazie a questo sistema i candidati delle valli hanno usufruito di un mezzo di difesa di fronte al risultato personale che favorisce per varie ragioni ben note i candidati dei centri. Di recente, un altro correttivo ha permesso di salvaguardare la rappresentanza delle regioni meno popolate in Parlamento:

l' aumento del numero dei deputati in Gran Consiglio da 65 a 90, votato dal popolo il 31 maggio 1970 in seguito alla concessione del suffragio femminile.

2. L'iniziativa Pedrazzini

Il 10 maggio 1982, l' on. Pedrazzini con altri deputati ha presentato un' iniziativa parlamentare nella forma elaborata, in relazione con la problematica della rappresentanza regionale in Gran Consiglio. La proposta parte dalla constatazione che per effetto del lento e per ora difficilmente contenibile spopolamento delle regioni periferiche, specialmente di quelle di montagna, anche la presenza di queste regioni nel Parlamento cantonale corre il rischio in tempi non lontani di non più essere assicurata, se non si oppongono opportuni ed efficaci rimedi. Secondo i promotori dell' iniziativa i segni premonitori della situazione denunciata sono dati dai risultati

delle elezioni cantonali del 1979, che dimostrano come alcune regioni di Valle hanno potuto conseguire un seggio nell' ambito della lista di gruppo unicamente per effetto delle maggiori frazioni ottenute. In ogni caso non appare più sufficiente la facoltà oggi concessa dall' art. 26 della Costituzione cantonale e della legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (in seguito LVE) ai gruppi che presentano liste per l' elezione al Gran Consiglio di optare per la ripartizione circondariale dei candidati e quindi dei deputati eletti. Si anticipa nel testo dell' iniziativa che la soluzione potrebbe essere ricercata nell' ambito della revisione globale della Costituzione. Le chiare testimonianze delle ultime elezioni imporrebbero ciò nonostante una soluzione urgente, da attuare ancora entro la fine della presente legislatura, così da essere operante già in occasione del prossimo rinnovo del Parlamento. I dati desunti dal verbale di proclamazione dei risultati della votazione del 1. aprile 1979 per l' elezione del Gran Consiglio (FU n. 30 del 13.4.1979) davano, per i partiti che avevano optato per la ripartizione circondariale della rispettiva lista, la seguente immagine:

SEGGI DEL PARTITO SOCIALISTA

I. Circondario (Distretto di Mendrisio)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 230.220

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 1 volta + una frazione di 104.449,67

II. III. IV. Circondario (Distretto di Lugano)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 591.637

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 4 volte + una frazione di 88.555,68

V. e VI. Circondario (Distretti di Valle Maggia e Locarno)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 240.127

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 1 volta + una frazione di 114.356,67

VII. Circondario (Distretto di Bellinzona)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 221.161

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 1 volta + una frazione di 95.390,67

VIII. IX. X. Circondario (Distretti di Riviera, Blenio e Leventina)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 174.362

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 1 volta + una frazione di 48.591,67

SEGGI DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO

1. Circondario (Distretto di Mendrisio)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 700.453

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 5 volte + una frazione di 71.601,35

II. Circondario (Circoli di Lugano, Ceresio, Carona e Pregassona)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 504.189

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 4 volte + una frazione di 1.107,68

III. Circondario (Circoli di Tesserete, Sonvico, Vezia e Taverne)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 637.103

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 5 volte + una frazione di 8.251,35

IV. Circondario (Circoli di Agno, Magliasina, Sessa e Breno)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 255.739

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 2 volte + una frazione di 4.198,34

V. Circondario (Distretto di Vallemaggia)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nei Circondario = 105.190

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 0 volte + una frazione di 105.190,00

VI. Circondario (Distretto di Locarno)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 697.459

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 5 volte + una frazione di 68.607,35

VII. Circondario (Distretto di Bellinzona)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 470.807

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 3 volte + una frazione di 93.496,01

VIII. Circondario (Distretto di Riviera)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 119.226

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 0 volte + una frazione di 119.226,00

IX. Circondario (Distretto di Blenio)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 106.022

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 0 volte + una frazione di 106.022,00

X. Circondario (Distretto di Leventina)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 231.660

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 1 volta + una frazione di 105.889,67

SEGGI DEL PARTITO LIBERALE RADICALE

I. Circondario (Distretto di Mendrisio)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 751.817

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 5 volte + una frazione di 122.965,35

II. Circondario (Circoli di Lugano, Ceresio, Carona e Pregassona)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 829.205

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 6 volte + una frazione di 74.583,02

III. Circondario (Circoli di Tesserete, Sonvico, Vezia e Taverne)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 504.875

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 4 volte + una frazione di 1.793,68

IV. Circondario (Circoli di Agno, Magliasina, Sessa e Breno)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 341.073

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 2 volte + una frazione di 89.532,34

V. e VI. Circondario (Distretti di Vallemaggia e di Locarno)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 828.255

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 6 volte + una frazione di 73.633,02

VII. Circondario (Distretto di Bellinzona)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 786.882

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 6 volte + una frazione di 32.260,02

VIII. Circondario (Distretto di Riviera)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 146.614

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 1 volta + una frazione di 20.843,67

IX. Circondario (Distretto di Blenio)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 82.188

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 0 volte + una frazione di 82.188,00

X. Circondario (Distretto di Leventina)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 159.868

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 1 volta + una frazione di 34.097,67

SEGGI DEL PARTITO UNIONE DEMOCRATICA DI CENTRO

I. II. III. e IV. Circondario (Distretti di Mendrisio e di Lugano)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 104.935

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 0 volte + una frazione di 104.935,00

V. e VI. Circondario (Distretti di Vallemaggia e di Locarno)

Totale dei voli emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 152.164

In questa cifra il quoziente elettorale e contenuto 1 volta + una frazione di 26.393,67

VII. VIII. IX. e X. Circondario (Distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina)

Totale dei voti emessi e non emessi conseguiti nel Circondario = 103.879

In questa cifra il quoziente elettorale è contenuto 0 volte + una frazione di 103.879,00

Il quadro offerto conferma che già oggi i circondari elettorali delle regioni periferiche non sembrano in grado di garantire un seggio per quoziente intero. Né appare pagante la possibilità offerta ai gruppi di riunire fra loro più circondari. Già in precedenza si richiamava la differenza di chances tra candidati domiciliati in zone periferiche e loro colleghi di lista residenti nelle città e immediate vicinanze, per cui l' unione di più circondari favorirebbe forse il numero di seggi attribuiti al circondario, che non verrebbero però occupati, per effetto dei voti personali, dai candidati periferici. I dati statistici sulla popolazione residente nel 1980 nel Cantone sono a loro volta un indice interessante del peggioramento della presenza in valle di popolazione e quindi di cittadini elettori; ciò conforta ulteriormente la preoccupazione che ha suggerito l' iniziativa.

Aumento dal 1970 al 1980				
	<u>1970</u>	<u>1980</u>	<u>Assol.</u>	<u>In %</u>
Mendrisio	39'261	41'638	2'377	6,05
Lugano	93'485	104'559	11'074	11,85
Locarno	47'863	50'778	2'915	6,09
Vallemaggia	4'426	4'650	244	5,06
Bellinzona	34'657	37'956	3'299	9,52
Riviera	8'687	9'579	892	10,27
Blenio	5'152	5'040	- 112	- 2,17
Leventina	11'927	11'699	- 228	- 1,91

La soluzione individuata e proposta sarebbe quella di garantire ai circondari scelti dai gruppi almeno un eletto, con la modifica dell' art. 125 LVE. Tecnicamente l' idea suggerita lascerebbe, come già avviene attualmente, ai gruppi di decidere se favorire una ripartizione regionale dei seggi (art. 122 LVE), optando per la ripartizione circondariale dei candidati. Ad ogni circondario verrebbe attribuito ope legis un seggio, ritenuto che il numero di seggi conseguiti da un gruppo sia pari o superiore a quello dei circondari prescelti. Fatta questa ripartizione gli altri seggi all' interno della lista sarebbero ripartiti fra i circondari proporzionalmente ai voti conseguiti dal gruppo nel circondario (art. 125/123 LVE). L' attribuzione può avvenire prima della ripartizione dei seggi per quoziente intero, o anche successivamente aggiungendo il o i seggi a circondari che nella ripartizione per quoziente intero non hanno ottenuto tale obiettivo. La proposta è a prima vista allettante poiché si limita a una correzione in via legislativa del sistema di ripartizione vigente, senza esigere la modifica dell' art. 26 della Costituzione cantonale, che

prevede, al suo cpv. 5, il rinvio della legge.

D' altra parte sembra risolvere le cause della vigente normativa venendo a soddisfare la necessità di assicurare la continuità di presenza delle regioni periferiche in Gran Consiglio. La soluzione contiene un rischio che contraddice in pratica lo spirito e gli obiettivi perseguiti dall' iniziativa stessa. Infatti con l' attribuzione ope legis di un seggio ai circondari di una lista diminuiscono di fatto i seggi da assegnare per maggior frazione: di conseguenza, non è esclusa l' eventualità di togliere ad un altro circondario periferico il seggio che sulla base del sistema vigente normalmente si vedrebbe attribuito.

Ciò si può meglio comprendere dai seguenti esempi simulati:

SITUAZIONE ATTUALE

Partito della giustizia - Quoziente elettorale: 125'770.33 (stabilito secondo l' art. 123 LVE)

Circondario elettorale	Voti emessi e non emessi	Seggi ripartiti per quoziente intero
I	751'817	5
II	844'205	6
III	504'875	4
IV	341'073	2
V + IV	772'755	6
VII	786'882	6
VIII	206'614	1
IX	62'688	-
X	159'868	1
TOTALI	<u>4'430'777</u>	<u>31</u>

Circondario elettorale	Maggior frazione	Seggi ripartiti per maggior frazione	Totale seggi
I	122'955,35	1	6
II	89'583,02	1	7
III	1'793,68		4
IV	89'532,34	1	3
V + IV	18'133,02		6
VII	32'26002		6
VIII	80'843,67	1	2
IX	62'688,00		-
X	34'097,67		1
TOTALI	-	<u>4</u>	<u>35</u>

PROPOSTA PEDRAZZINI E CONFIRMATARI

Partito della giustizia - Quoziente elettorale 125'770,33 (stabilito secondo l' art. 123 LVE)

Circondario elettorale	Voti emessi e non emessi	Seggi ripartiti per quoziente intero	Maggior frazione
I	751'817	5	122'955,35
II	844'205	6	89'583,02
III	504'875	4	1'793,68
IV	341'073	2	89'532,34
V + IV	772'755	6	18'133,02
VII	786'882	6	32'26002
VIII	206'614	1	80'843,67
IX	62'688	-	62'688,00
X	159'868	1	34'097,67
TOTALI	<u>4'430'777</u>		

Circondario elettorale	Iniziativa Pedrazzini	Seggi ripartiti per maggior frazione	Totale seggi	Variazioni
	ope legis			
I		1	6	
II		1	7	
III			4	
IV		1	3	
V + IV			6	
VII			6	
VIII			1	- 1
IX			1	+ 1
X			1	
TOTALI	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>35</u>	-

Per regola delle maggior frazioni l'attribuzione del seggio al circondario IX avviene a scapito del circondario VIII che avrà così un solo rappresentante in Gran Consiglio.

Ripartizione effettuata secondo le norme attualmente in vigore.

Per ovviare a questo pericolo, insito nella formula dell'iniziativa, lo scrivente Consiglio ha incaricato il Dipartimento dell'Interno e il Centro di informatica di studiare eventuali varianti al sistema proposto. Questi studi hanno permesso di elaborare un modello che prende lo spunto dall'iniziativa Pedrazzini, la quale conferisce ope legis un seggio ai circondari che nella ripartizione dei seggi per quoziente intero non ottengono questo margine. Per evitare che il o i seggi da attribuire ai circondari esclusi da questa prima ripartizione vengano tolti ad altri circondari problematici (cioè quelli di Valle, che difficilmente possono contare su grossi resti), pericolo, come già detto presente nella proposta Pedrazzini, si è pensato di penalizzare i circondari con il maggior numero di voti emessi e non emessi. L'esempio che segue chiarisce con le cifre la variante teste commentata:

VARIANTE 1

Partito della giustizia - Quoziente elettorale: 125'770,33 (stabilito secondo l' art. 123 LVE) 35 seggi

Circondario elettorale	Voti emessi e non emessi	Seggi ripartiti per quoziente intero	Maggior funzione
I	751'817	5	122'955,35
II	844'205	6	89'583,02
III	504'875	4	1'793,68
IV	341'073	2	89'532,34
V + IV	772'755	6	18'133,02
VII	786'882	6	32'26002
VIII	206'614	1	80'843,67
IX	62'688	-	62'688,00
X	159'868	1	34'097,67
TOTALI	<u>4'430'777</u>	<u>31</u>	-

Circondario elettorale	Attribuzione ope legis	Seggi ripartiti per maggior frazione	Totale seggi	Variazioni
I		1	6	
II			6	- 1
III			4	
IV		1	3	
V + IV			6	
VII			6	
VIII		1	2	
IX	1		1	+ 1
X				
TOTALI	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>35</u>	-

L' attribuzione del seggio al circondario IX avviene a scapito del circondario II (maggior numero di voti emessi e non emessi) che avrà così 6 rappresentanti in Gran Consiglio) invece di 7.

Anche questa variante non è scevra da critiche; infatti nel tentativo di evitare le possibili distorsioni rilevate nell' iniziativa Pedrazzini, si introduce un correttivo artificioso nella legge a scapito dei circondari forti che, pur offrendo il vantaggio di manifestare concretamente il principio della solidarietà interregionale, viene a snaturare l' effetto della proporzionalità grazie a un meccanismo di sola convenienza, evidentemente discriminatorio poiché non considera l' effettivo rapporto di forze fra i circondari elettorali.

Ipotizzabili sarebbero altre soluzioni. Partendo dall' idea contenuta nella proposta Pedrazzini, di attribuire a ciascun circondario della lista che ha previsto una suddivisione interna un seggio ope legis, si potrebbero ripartire i seggi rimanenti, applicando un quoziente diverso da quello stabilito dal vigente art. 123 LVE, ripreso dall' iniziativa Pedrazzini.

Tale quoziente potrebbe essere costituito dal totale dei voti conseguiti dal gruppo, diviso per il numero dei seggi che rimangono da attribuire. Si potrebbe eventualmente completare questa variante inserendo nella legge il principio che a questa ripartizione possono partecipare i circondari che non raggiungono il nuovo quoziente, per correggere possibili effetti collaterali. Tradotto in cifre, riprendendo i dati dei precedenti esempi simulati, quest' ultima variante

darebbe i seguenti risultati:

VARIANTE 2

Partito della giustizia

35 seggi - 9 attribuiti a ogni circondario elettorale: restano ancora da assegnare 26 seggi - quoziente elettorale:

$\frac{4'430'777}{26}$	= $170'414,50$
------------------------	----------------

Circondario elettorale	Iniziativa Pedrazzini	Voti emessi e non emessi	Seggi ripartiti per quoziente intero	Maggior frazione
I		751'817	4	70'159
II	1	844'205	4	162'547
III	1	504'875	2	164'046
IV	1	341'073	2	244
V + VI	1	772'755	4	91'097
VII	1	786'882	4	105'224
VIII	1	206'614	1	36'199,50
IX	1	62'688	-	62'688
X	1	159'868	-	159'868
TOTALI	<u>9</u>	-	<u>21</u>	-

Circondario elettorale	Seggi ripartiti per maggior frazione	TOTALE SEGGI	Variazioni
I	-	5	*(-/+ 1)
II	1	6	-1
III	1	4	
IV	-	3	
V + VI	1	6	
VII	1	6	
VIII	-	2	
IX	-	1	+1
X	1	2	*(-/+ 1)
TOTALI	<u>5</u>	<u>35</u>	-

Ai circondari IX e X si attribuiscono un seggio ciascuno ope legis. Il circondario X beneficia di un ulteriore seggio grazie al maggior resto. I seggi attribuiti a questi circondari vanno a scapito in questo caso dei due primi circondari.

* I circondari I e X vedrebbero i loro seggi aumentati, rispettivamente diminuiti a seconda dell'eventualità che si facciano o meno partecipare alla distribuzione dei seggi in base alla maggior frazione dei circondari che non raggiungono il quoziente.

Anche questa soluzione ha come conseguenza di modificare l' effettivo rapporto di forze fra i circondari, dovuto però unicamente al meccanismo proposto dall' iniziativa Pedrazzini. È comunque opportuno segnalare che il nuovo quoziente sensibilmente aumentato non favorisce i circondari deboli.

Infatti, nell' esempio visto anche il circondario X, che secondo la legge attuale ottiene un seggio per quoziente intero, nella variante in esame viene escluso da quest' operazione e, a seconda del correttivo, mantiene il secondo seggio unicamente per la maggior frazione.

Si tratta insomma di decidere se mantenere il sistema di elezione scelto nel '22 secondo il principio della proporzionale pura o derogarvi.

Come visto, ciò potrebbe avvenire o con i correttivi suggeriti dalla proposta Pedrazzini e dalla prima variante elaborata, con i rischi e le conseguenze rilevate in precedenza, oppure, come suggerito nell' altra variante, abbandonando, per la ripartizione dei seggi nell' ambito delle liste suddivise in circondario, l' applicazione del quoziente stabilito dall' art. 123 LVE per il riparto tra i gruppi.

Sia nella prima sia nella seconda ipotesi, introducendo il principio dell' attribuzione ope legis dei seggi a ciascun circondario nelle liste che prevedono questa facoltà, ci si scontra con l' ostacolo costituzionale di cui all' art. 26, che fissa quale unico criterio per la nomina dei deputati in Gran Consiglio il sistema del voto proporzionale.

Appare quindi chiaro che il postulato Pedrazzini può essere risolto unicamente con una modifica del predetto art. 26 della Costituzione cantonale.

3. Conclusioni e Proposte

Nel presentare gli obiettivi dell' iniziativa oggetto del presente rapporto, il Consiglio di Stato ha avuto modo di anticipare il suo apprezzamento positivo per la bontà e lo spirito che contraddistinguono questo atto parlamentare, inteso a ricercare opportune soluzioni per la paventata assenza di rappresentanti delle valli dai banchi del Gran Consiglio.

L' esame approfondito, sia tecnico sia giuridico sia politico, indica però che la soluzione ventilata dall' iniziativa stessa, come pure le varianti elaborate per conto del Consiglio di Stato, non eliminano certe perplessità che, seppur brevemente, meritano di essere rilevate e commentate. Come visto, le singole proposte prevedono l' assegnazione ope legis di un seggio ai circondari elettorali, con lo specifico scopo di favorire i circondari delle regioni più discoste che non ottengono per quoziente intero il seggio che garantisce loro la presenza in parlamento. Intanto, si intravede il rischio di creare artificialmente due tipi di candidati. Nell' ipotesi, non lontana dalla realtà, che un circondario di valle presenti un solo candidato, quest' ultimo, grazie ai meccanismi proposti, si vedrebbe automaticamente eletto. per gli altri, invece, rimarrebbe la difficile, solita concorrenza per assicurarsi le preferenze degli elettori.

D' altra parte, tale riforma ha portata limitata, essendo condizionata dalla disponibilità di almeno un partito che presenta una lista per l' elezione del Gran Consiglio di optare per la suddivisione circondariale della lista, che, si ripete, Costituzione e legge riconoscono in termini chiaramente facoltativi.

La tradizione ticinese conferma questa disponibilità. In teoria ciò potrebbe anche non avvenire, cosicché la modifica ventilata avrebbe il carattere puramente declamatorio di buone intenzioni.

Ma a prescindere da questa considerazione di carattere tecnico e di opportunità, resterebbe comunque da risolvere il problema della costituzionalità di una proposta che in via legislativa stabilisce un criterio, appunto il riconoscimento ope legis di deputati per assicurare la rappresentanza regionale, non prevista dalla nostra costituzione.

Infine, si dovrebbe riesaminare se l' attuale suddivisione circondariale, fissata dall' art. 26 cpv. 2 della Costituzione, è sufficientemente rappresentativa delle diverse regioni vallerane e di

montagna che l' iniziativa intende sostenere.

Si fa per dire che la soluzione concreta per assicurare la rappresentanza regionale in Parlamento, che non sembra trovare opposizioni, dovrà essere ricercata in un ambito più vasto, ossia, come già premesso dai fautori dell' iniziativa, con la revisione della Costituzione cantonale.

In quella sede, la risposta a diversi interrogativi sul sistema di elezione del Gran Consiglio sarebbe più completa e più appropriata. Insomma, si dovrà decidere se mantenere l' impostazione attuale del circondario elettorale unico con facoltà dei partiti di suddividere la lista in ulteriori circondari per tener conto di esigenze locali, o invece ritornare a modelli più conosciuti nel passato che privilegiavano la presenza regionale. Senza pretendere un elenco particolareggiato della situazione nella Confederazione e negli altri Cantoni, è sufficiente ricordare che di regola in essi si è optato, compresa la recentissima costituzione giurassiana, per una soluzione a livello costituzionale, con un' elezione a più circondari del Parlamento, e in taluni Cantoni con l' attribuzione d' ufficio di uno o più seggi per tenere conto della rappresentatività regionale (vedi Giura, Soletta).

Il Consiglio di Stato ritiene, pur comprendendo gli obiettivi dell' iniziativa, che per ora la soluzione debba essere ricercata dai partiti con un' adeguata informazione ai propri elettori, rinviando il problema, per le ragioni esposte, allo speciale gruppo di lavoro incaricato di studiare la revisione della Costituzione cantonale, sottolineando ancora che l' iniziativa è servita da stimolo per approfondire ulteriormente questa delicata e complessa materia.

Con questo si propone a codesto Gran Consiglio di non entrare nel merito dell' iniziativa e quindi di respingerla.

Gradiscano, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Speziali

Il Cancelliere, A. Crivelli